

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2443}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOIDI, SORGI, MARENGHI, BOLOGNA, RADI, FORLANI, LEONE RAFFAELE

Presentata il 5 agosto 1960

**Modifica degli articoli 61 e 62 e del quadro XIII della annessa tabella n. 1,
della legge 12 novembre 1955, n. 1137**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spirito della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è chiaramente espresso nel « Capo I » — Norme fondamentali, articoli 1, 2, 3, della legge stessa.

All'articolo 1 è detto: « Per l'avanzamento al grado superiore, l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura professionale necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore ».

Gli articoli 2 e 3 prevedono che l'avanzamento degli ufficiali ha luogo ad anzianità o a scelta, e che, per entrambi i casi, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso — mediante giudizio di avanzamento — dei requisiti richiesti dall'articolo 1, con la sola differenza che la promozione a scelta si effettua in base ad una graduatoria di merito, mentre la promozione ad anzianità, si effettua secondo l'ordine di iscrizione degli idonei nel rispettivo ruolo di anzianità.

Il criterio di massima, seguito nello stabilire quando l'avanzamento debba avvenire a scelta o ad anzianità, è il seguente:

a) avanzamento a scelta, quando l'ufficiale, con la promozione, assume nuove e su-

periori attribuzioni per le quali sono necessarie maggiori capacità e preparazione;

b) avanzamento ad anzianità, quando l'ufficiale, con la promozione, continua nelle stesse attribuzioni. Egli — già valutato nel precedente grado — deve solo confermare di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 1.

Difatti, l'avanzamento a scelta è previsto nei gradi di capitano e da tenente colonnello in su, quando l'ufficiale, da comandante di una Unità semplice, passa al comando di una formazione complessa, composta da più Unità di quelle fino allora comandate e diventa l'istruttore e la guida di quelli che erano i suoi colleghi.

L'avanzamento ad anzianità, invece, è previsto nei gradi di ufficiale subalterno e di di maggiore, quando l'ufficiale continua nel comando della stessa unità o frazione di unità, svolgendo sempre le stesse mansioni per le quali già ha subito, con successo, un giudizio di avanzamento.

A conferma che i criteri seguiti per lo avanzamento siano quelli anzi illustrati, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, agli articoli 61 e 62, stabilisce che l'avanzamento da capitano a maggiore avvenga a scelta, ad eccezione dei ruoli dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, dove gli ufficiali, continuando nelle stesse mansioni tecniche — per le quali hanno già dimostrato

di possedere i requisiti richiesti dal più volte citato articolo 1, sono promossi al grado di maggiore ad anzianità.

Non si comprende — se non attribuendolo ad una involontaria lacuna della legge — perché lo stesso criterio non sia stato seguito per gli ufficiali di Sussistenza.

Difatti, non esistendo unità complesse operative di Sussistenza, non è previsto un impiego specifico riservato ai maggiori e tenenti colonnelli di Sussistenza, ma essi concorrono con i capitani, nella attribuzione specifica degli ufficiali del ruolo: Consegnatario dei generi e dei materiali degli Stabilimenti territoriali e di campagna del servizio di commissariato. Le funzioni dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani, sono del tutto uguali e con la stessa qualifica di « Ufficiale consegnatario ». Non è raro il caso, che proprio quegli stabilimenti ritenuti più pesanti siano, per ragioni varie (età, carichi familiari, località disagiate, ecc.) affidati a capitani.

È da notare poi, che la legge n. 1137, stabilisce per ciascuna Arma o Servizio, uno o più periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche, necessari all'ufficiale per poter essere prese in esame per l'avanzamento. Solo il ruolo degli ufficiali di Sussistenza, che svolge un compito in cui predomina in modo assoluto la pratica del servizio, non è chiamato con un periodo di « attribuzioni specifiche », a dare la prova pratica delle sue capacità e praticità tecnico-professionale.

È evidente che solo la prova pratica, specie per l'ufficiale di Sussistenza, può costituire la base di una valutazione per lo avanzamento in genere, senza tale prova, il giudizio manca di una base omogenea, è fondato su criteri personali degli esaminatori, — criteri talvolta contingenti — sopravvalutando: titoli di studio anche non professionali, servizi presso l'Amministrazione centrale

o altre amministrazioni, e altri requisiti niente affatto inerenti al compito specifico dell'ufficiale di Sussistenza, cioè di « Ufficiale consegnatario e gestore di un magazzino ».

Si giunge così ad un giudizio sul possesso o meno di quei requisiti richiesti dal citato articolo 1, su qualità *solo presunte*, con la possibilità di cadere in grave errore se non nell'arbitrio.

È vero che la legge n. 1137 prevede la frequenza di un così detto « Corso superiore di sussistenza » della durata di alcuni mesi — corso teorico con materie comuni e per la più parte in comune frequenza con ufficiali di altri Servizi, per i quali assume il nome di Corso superiore del rispettivo Servizio — ma è logico che un breve corso teorico, principalmente su materie di cultura generale, anche se chiuso da brillanti esami non può essere determinante a giustificare scavalcamenti nel ruolo di elementi di provata capacità e di lunga esperienza professionale dimostrata, appunto, in *attribuzioni specifiche* del ruolo in pace e in guerra.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha per solo fine quello di riportare anche l'avanzamento degli ufficiali di Sussistenza nello spirito della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e cioè: avanzamento a scelta quando l'ufficiale con la promozione, deve assumere nuovi e più difficili compiti, avanzamento ad anzianità, quando, con la promozione, l'ufficiale continua negli stessi compiti e mansioni.

Si è voluto, poi, con l'aggiunta del penultimo capoverso di cui all'articolo 4, stabilire anche per gli ufficiali di sussistenza, quel periodo minimo di *attribuzioni specifiche* che costituisce per ogni ruolo la base di valutazione per l'idoneità alle promozioni al grado superiore, colmando così una grave lacuna, che è motivo di incertezza e generatrice di possibile arbitrio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

All'articolo 61, dopo le parole « l'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione », sono aggiunte le seguenti: « e del Servizio di Commissariato — ufficiali di Sussistenza ».

ART. 3.

All'articolo 62, dopo le parole: « L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione », sono aggiunte le seguenti: « e del Servizio di Commissariato — ufficiali di Sussistenza ».

ART. 4.

Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche in corrispondenza del grado di capitano:

Nella colonna 2, la parola « scelta » è sostituita con la parola « anzianità ».

Nella colonna 3, le parole « superare il corso superiore di sussistenza » sono precedute dalle seguenti: « due anni di consegnatario di magazzino o di comando di reparto organico di sussistenza (compagnia, sezione sussistenza, sezione panettieri, enti vari di campagna) anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; ».

Nelle colonne 5 e 6, sono soppresse le cifre e le parole ivi scritte.